

Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Alida Paluchowski	Presidente
Dott. Amina Simonetti	Giudice
Dott. Federico Rolfi	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ARTT. 161, COMMA VII, E 162, COMMI II E III, L.F.

visti:

- 1) il ricorso rubricato al n. 9/2017 R.G. C.P. con cui la società SRL IN LIQ. [C.F. 04613270158] in data 24 gennaio 2017 ha proposto una domanda ex art. 161, comma VI, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- 2) il decreto con cui questo Tribunale in data 26 gennaio 2017 ha concesso alla SRL IN LIQ. termine sino al 23 marzo 2017 presentare la definitiva domanda di concordato e il relativo piano;
- 3) la segnalazione del Commissario Giudiziale in data 13 febbraio 2017, con cui il Commissario medesimo ha evidenziato condotte di potenziale rilevanza ex art. 173 L.F.;
- 4) il decreto in data 14 febbraio 2017 di convocazione della proponente per l'udienza del 2 marzo 2017;
- 5) la successiva informativa del Commissario Giudiziale in data 27 febbraio 2017, con cui è stato segnalato il mancato assolvimento degli obblighi informativi intermedi, scaduti in data 23 febbraio 2017;
- 6) la dichiarazione di rinuncia al procedimento ex art. 161, comma VII, L.F. depositata dalla SRL IN LIQ. in data 1 marzo 2017;
- 7) il verbale della medesima udienza del 2 marzo 2017, nel corso della quale alla proponente è stato contestato anche il mancato rispetto degli obblighi informativi, ed il Pubblico Ministero ha presentato istanza di fallimento;
- 8) la memoria difensiva della SRL IN LIQ. in data 10 marzo 2017;
- 9) il verbale dell'udienza del 16 marzo 2017 nel corso della quale la proponente ha reiterato le proprie difese ed argomentazioni, mentre il Pubblico Ministero ha reiterato l'istanza di fallimento;

rilevato che:

- la ricorrente risulta non aver rispettato il termine del 23 febbraio 2017 per il deposito della relazione informativa di legge;
- solo successivamente la SRL IN LIQ. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
- il mancato rispetto del termine è stato riconosciuto dalla società, argomentando nel senso di un suo superamento per effetto della rinuncia alla procedura;





ritenuto che:

- come conseguenza di legge – artt. 161, comma VII, e 162, commi II e III, L.F. - il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, avendo la legge ricollegato tale immediata (e non discrezionale) sanzione al mancato rispetto degli obblighi informativi intermedi;
- rispetto a tale dato pregnante, la SUCCESSIVA rinuncia della proponente alla procedura non precluda l'adozione del provvedimento di inammissibilità, proprio perché depositata in un momento successivo a quello del maturarsi del presupposto ex artt. 161, comma VII, e 162 L.F.;
- invero, diversamente opinando, la rinuncia della parte al concordato si trasformerebbe in un meccanismo per eludere la declaratoria di inammissibilità, cui la legge ricollega, invece, un effetto di notevole importanza quale la rilevante preclusione biennale alla presentazione di nuove domande ex art. 161, comma VI, L.F.;
- la tesi della parte ricorrente – secondo cui la successiva rinuncia al ricorso varrebbe a “superare” il dato della violazione procedimentale – postula una totale disponibilità del procedimento ex art. 161, comma VI, L.F., il quale, invece, presenta profili marcatamente pubblicistici, posti a tutela della generalità dei creditori;
- pertanto:
 - ▶ se la rinuncia al ricorso in un quadro non patologico (e quindi tale da non presentare profili di detrimento per i creditori) appare soluzione praticabile, rientrando nella scelta della parte se proseguire o meno la strada della soluzione alla crisi di impresa originariamente intrapresa, senza che tale opzione possa ritenersi direttamente lesiva degli interessi dei creditori;
 - ▶ per contro, la rinuncia depositata in un quadro di patologia già manifesta della procedura pre-concordataria – soprattutto ove a tale patologia la legge medesima ricollegli specifiche sanzioni processuali – comporta il venir meno della disponibilità della procedura da parte dell’impresa ricorrente, attivando i meccanismi stabiliti dalla legge (art. 161, 162, 173 L.F.), per rimediare a tali patologie;
- conseguentemente, la parte non possa neppure invocare – per giustificare il mancato rispetto degli obblighi informativi – la mera “riserva mentale” del successivo deposito della rinuncia alla procedura, dovendo, semmai, procedere, alternativamente: o al deposito della rinuncia prima del termine, oppure al deposito della relazione in ottemperanza all’obbligo stabilito dalla legge;
- tale dato formale sia dirimente e renda del tutto superfluo l’esame dei profili ex art. 173 L.F. sollevati nella prima relazione del Commissario, sol che si consideri l’automaticità della sanzione stabilita dalla legge per la violazione ex art. 161, comma VII, L.F., rispetto alla valutazione (non automatica) dei profili ex art. 173 L.F.;
- preso atto della presentazione dell’istanza di Fallimento da parte del Pubblico Ministero (in ordine alla quale la società si è difesa nel merito), si deve provvedere con separato provvedimento alla valutazione della stessa, anche in ordine ai profili di legittimazione attiva del P.M., sui quali la SRL IN LIQ. ha comunque mosso contestazioni;

P. Q. M.

visti gli artt. 161, comma VII, e 162, commi II, e III, L.F.

- 1) dichiara inammissibile la domanda ex art. 161, comma VI, L.F. depositata in data 24 gennaio 2017 dalla SRL IN LIQ. [C.F. 04613270158].
- 2) dispone la cancellazione dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della presentazione della domanda di concordato;





3) provvede separatamente in ordine all'istanza di fallimento presentata dal Pubblico Ministero

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16/03/2017.

Il Giudice Estensore
Dott. Federico Rolfi

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski

IL CASO.it

